

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALANTINO, CIABURRO, DEIDDA, MANTOVANI, MOLLICONE, MONTARULI, ROTELLI, VARCHI

Modifiche all'articolo 452-*bis* del codice penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di qualificazione e regime sanzionatorio degli illeciti penali ambientali

Presentata il 6 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La tutela ambientale deve ripartire da un rigoroso sistema sanzionatorio che infligga pene più severe nei confronti di coloro che infrangono la legge deturpando il territorio, bene comune e parte dello Stato.

Come è noto, il sistema penalistico vigente contempla un doppio binario sanzionatorio: quello dei delitti e quello delle contravvenzioni.

I delitti offrono una tutela più elevata perché hanno tempi di prescrizione più lunghi e prevedono la configurabilità del reato tentato, a differenza delle contravvenzioni.

Il cosiddetto codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede un sistema sanzionatorio basato principalmente sulle contravvenzioni.

È per superare questa situazione che è stata predisposta la presente proposta di legge, che cerca di definire una tutela sanzionatoria più efficace rispetto alle condotte fastidiose e deplorable che continuano a essere poste in essere anche in questi anni in cui tanto si parla di cambiamenti climatici, inquinamento ambientale, invasione di rifiuti e plastica.

Per questi motivi, si ritiene che le contravvenzioni previste nel codice dell'ambiente debbano diventare delitti, con un'operazione normativa che consiste in una semplice modifica del regime sanzionatorio.

In questa prospettiva, all'articolo 1 si interviene in particolare sugli articoli 29-*quattordices*, 131, 137, 255, 256, 257, 259, 261-*bis*, 279 e 296 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per quanto riguarda l'ar-

articolo 2, con esso si intende apportare una modifica all'articolo 452-*bis* del codice penale, che sanziona i comportamenti che causano inquinamento ambientale; tale articolo, utilizzando l'avverbio «abusivamente», rischia di legittimare condotte le-

sive della natura e del territorio, comprimendo la possibilità di reprimerle.

Si auspica che la presente proposta di legge possa essere tempestivamente esaminata e approvata. Chi ama il Paese tutela l'ambiente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)*

1. Agli articoli 29-*quattordices*, 131, 137, 255, 256, 257, 259, 261-*bis*, 279 e 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « dell'ammenda » e « con l'ammenda », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « della multa » e « con la multa » e le parole: « dell'arresto » e « con l'arresto », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « della reclusione » e « con la reclusione ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 452-*bis*
del codice penale)*

1. All'alinea dell'articolo 452-*bis* del codice penale, la parola: « abusivamente » è soppressa.



18PDL0085800